



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI
E DELL'UNIONE EUROPEA

Ripartizione delle somme assegnate per l'esecuzione del Sottoprogramma nazionale del Piano apistico nazionale e relativo bando per l'accesso ai finanziamenti, per l'annualità 2021

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO l'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, relativo, tra l'altro alla modifica delle competenze del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2019, n. 179 recante "Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132" come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2019, n. 179;

VISTA la direttiva del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 25 febbraio 2020, n. 2070, sull'azione amministrativa e sulla gestione per l'anno 2020, ammessa alla registrazione presso la Corte dei conti al n. 141 in data 11 marzo 2020;

VISTA la direttiva dipartimentale prot. DIPEISR n. 1141 del 01/04/2020, con la quale sono state impartite le disposizioni dirette ad assicurare il perseguimento degli obiettivi definiti nella direttiva del Ministro per il 2020 e assegnate le risorse finanziarie e umane per la realizzazione dei correlati obiettivi operativi e per lo svolgimento delle funzioni istituzionali;

VISTA la direttiva direttoriale prot. DG PIUE n. 1865 del 08/04/2020, con la quale sono state impartite le disposizioni dirette ad assicurare il perseguimento degli obiettivi definiti nella direttiva del Ministro e nella direttiva DIPEISR per il 2020 e assegnate, agli Uffici della Direzione generale PIUE, le risorse finanziarie e umane per la realizzazione dei correlati obiettivi operativi e per lo svolgimento delle funzioni istituzionali;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 agosto 2018, registrato alla Corte dei Conti il 10 ottobre 2018, registrazione n. 781 con il quale è stato conferito al dott. Felice Assenza l'incarico di direttore della Direzione Generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, che abroga il Regolamento (CEE) n. 922/1972, il Regolamento (CEE) n. 234/1979, il Regolamento (CE) n. 1037/2001 ed il Regolamento (CE) n. 1234/2007 e che dispone, all'articolo n. 55, la possibilità per gli Stati membri di elaborare programmi triennali a favore del settore dell'apicoltura il cui



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI
E DELL'UNIONE EUROPEA

finanziamento è ripartito al 50% tra l'Unione Europea (FEAGA) e lo Stato membro che per l'Italia è a carico del Fondo di Rotazione gestito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 2015/1366, del 11 maggio 2015 della Commissione, che integra il Regolamento (UE) n. 1308/2013, del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli aiuti nel settore dell'apicoltura;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/1368, del 6 agosto 2015 della Commissione, recante le modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1308/2013, del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, per quanto riguarda gli aiuti nel settore dell'apicoltura;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, gli articoli 26 e 27;

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e, in particolare, l'articolo 92, comma 3;

VISTA la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e per l'adeguamento della norma nazionale alle direttive comunitarie, in particolare l'articolo 5, che istituisce un Fondo di rotazione;

VISTA la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e, in particolare, l'articolo 4, comma 3;

VISTO il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, concernente la soppressione di AIMA e l'istituzione dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo 11 della legge n. 59, del 15 marzo 1997 e successive modifiche;

VISTO il decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, recante *“Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'articolo 15, della legge 28 luglio 2016, n. 154”*, come modificato dal decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 116;

VISTO il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, recante disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura nonché le successive modifiche apportate dal decreto legislativo n.101/2005, recante ulteriori disposizioni per la modernizzazione dei settori dell'agricoltura e delle foreste;



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI
E DELL'UNIONE EUROPEA

VISTO il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 179, recante l'attuazione della Direttiva 2001/110/CE del Consiglio sul miele;

VISTA la legge 24 dicembre 2004 n. 313, recante la disciplina dell'apicoltura;

VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136, recante le disposizioni in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari, e, in particolare, l'articolo 3;

VISTO il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, recante la regolazione dei mercati alimentari, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera e), della legge 7 marzo 2003, n. 38;

VISTO il decreto 4 dicembre 2009, del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, recante disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale;

VISTO il decreto 11 agosto 2014, del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, recante l'approvazione del Manuale operativo per la gestione dell'anagrafe apistica nazionale, in attuazione dell'articolo 5 del citato decreto 4 dicembre 2009;

VISTO il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e, in particolare, l'articolo 12;

VISTO il decreto 3 febbraio 2016, n. 387, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, che definisce i criteri e le modalità di concessione, controllo, sospensione e revoca del riconoscimento delle Organizzazioni di produttori per tutti i prodotti indicati al comma 2 dell'art. 1 del regolamento (UE) n. 1308/2013 ad eccezione dei prodotti ortofrutticoli freschi e trasformati e dei prodotti del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola, al fine di assicurare sufficiente uniformità operativa sul territorio nazionale;

VISTO il decreto ministeriale del 25 marzo 2016, n. 2173, come integrato dal decreto ministeriale del 28 febbraio 2017, n. 1323, recante le disposizioni nazionali di attuazione del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, per quanto concerne il Programma Nazionale Triennale (di seguito "Programma")

VISTO il Programma triennale 2020-22 per il miglioramento della produzione e della commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura, trasmesso il 15 marzo 2019 alla Commissione UE per l'approvazione ai sensi del Regolamento (UE) n. 1308/2013;

VISTA la decisione di esecuzione della Commissione n. 2019/974, del 12 giugno 2019, relativa all'approvazione dei programmi nazionali volti a migliorare la produzione e la commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura, presentati dagli Stati membri a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, con la quale sono fissati i relativi massimali del contributo dell'UE;



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI
E DELL'UNIONE EUROPEA

CONSIDERATO che, in base a quanto previsto dall'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/1368 della Commissione, del 6 agosto 2015 "Ai fini dei programmi apicoli, per «anno apicolo» s'intende il periodo di 12 mesi consecutivi tra il 1 agosto e il 31 luglio".

VISTO il decreto dipartimentale n.9018407, del 22/07/2020, con il quale è ripartito il finanziamento del Programma per la campagna 2020/2021, che inizia il 1 agosto 2020 e termina il 31 luglio 2021, di cui alla citata decisione di esecuzione della Commissione n. 2019/974, del 12 giugno 2019;

VISTE le Istruzioni Operative n. 41, emanate da AGEA, prot. n. 58300 del 09/07/2019, relative alle istruzioni operative per la compilazione, presentazione e controllo delle domande di finanziamento delle azioni dirette al miglioramento della produzione e commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura, di cui all'Art. 55 del Reg. (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e alla Decisione di esecuzione (UE) 2019/974, della Commissione, del 12 giugno 2019, relativa all'approvazione dei programmi Apistici Nazionali da parte della Commissione Europea per il triennio 2020-22;

CONSIDERATO che il Programma è articolato in sottoprogrammi, di cui uno, di livello nazionale, è di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (di seguito "Sottoprogramma ministeriale") e i restanti sono di competenza delle Regioni e Province autonome;

CONSIDERATO che, sulla base di quanto stabilito all'articolo 8 del citato decreto ministeriale n. 2173/2016, è consentito alle Amministrazioni che partecipano al Programma di rimodulare il proprio sottoprogramma, in aderenza alle risorse finanziarie assegnate con il decreto dipartimentale n. n.9018407, del 22/07/2020;

CONSIDERATO che è opportuno procedere ad emanare disposizioni finalizzate a dare attuazione al Sottoprogramma ministeriale per l'annualità 2021, limitando il campo di azione del Sottoprogramma ministeriale a quelle misure o sottomisure di interesse generale per il settore, al fine di assicurare sia le finalità complessive del Programma a sostegno del settore apistico, sia l'efficacia e l'efficienza dei relativi finanziamenti;

RITENUTO pertanto necessario approvare la ripartizione del finanziamento per l'annualità 2020 del Sottoprogramma ministeriale, tra le misure e sottomisure individuate di interesse generale per il settore;

RITENUTO altresì necessario procedere all'emanazione di un bando per l'attribuzione dei finanziamenti, per le varie misure e sottomisure finanziate nell'ambito del Sottoprogramma ministeriale, ai soggetti individuati nell'Allegato I del decreto ministeriale n. 2173/2016;



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI
E DELL'UNIONE EUROPEA

DECRETA

Articolo 1

Oggetto

1. Ai sensi del decreto ministeriale 25 marzo 2016, n. 2173 e del decreto dipartimentale n.9018407, del 22/07/2020, con il presente decreto è approvata la ripartizione, per misure e sottomisure, del finanziamento assegnato al Sottoprogramma del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di seguito nominato Ministero, per l'annualità 2021, come riportata nell'Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.
2. Le percentuali di finanziamento, per le singole misure e sottomisure, sono quelle previste nell'Allegato I del decreto ministeriale del 25 marzo 2016, n. 2173.
3. E' indetta una procedura selettiva per l'attribuzione dei finanziamenti, ripartiti come indicato al comma 1.

Articolo 2

Soggetti ammessi alla procedura selettiva

1. Ai sensi dell'articolo 10, comma 1 e dell'Allegato I al decreto ministeriale del 25 marzo 2016, n. 2173, possono presentare domanda per l'attribuzione dei finanziamenti di cui all'articolo 1, comma 1, gli Istituti di ricerca, gli Enti e le forme associate, che potranno avvalersi dei propri Centri di riferimento tecnico di cui al decreto ministeriale n. 3159 del 16 febbraio 2010, in possesso dei requisiti richiesti nel presente decreto, che hanno costituito nel sistema del SIAN il proprio "fascicolo aziendale" attivo presso un Centro di Assistenza Agricola autorizzato.
2. Per le organizzazioni di produttori apistici, ai fini della rappresentatività, è necessaria la dimostrazione di rappresentare un volume di prodotto conferito, nel 2018, superiore a 10.000 quintali e di essere operativi nel settore apistico almeno dal 2015, in più di cinque regioni.
3. Le altre forme associate, di cui al comma 1, devono rappresentare, in termini di alveari regolarmente denunciati, almeno il 13% del patrimonio apistico nazionale ed essere operative nel settore apistico almeno dal 2015, in più di cinque regioni.
4. Gli altri enti, pubblici e privati, dovranno dimostrare di possedere una comprovata esperienza almeno quinquennale nel settore apistico.
5. La consistenza associativa delle associazioni/organizzazioni di secondo grado è calcolata sulla base dei soli apicoltori associati alle singole organizzazioni di produttori aderenti.
6. I dati utilizzati per la valutazione della rappresentatività associativa sono riferiti alle dichiarazioni in Anagrafe apistica del 2019, in analogia a quanto operato con il decreto dipartimentale



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI
E DELL'UNIONE EUROPEA

n.9018407, del 22/07/2020, per la ripartizione delle risorse fra gli Enti partecipanti al programma nazionale.

Articolo 3

Presentazione delle domande

1. La domanda per partecipare alla procedura selettiva per l'attribuzione dei finanziamenti è redatta, dal soggetto che la presenta (di seguito "proponente"), utilizzando la modulistica predisposta dall'Organismo pagatore (AGEA) e scaricabile dal portale SIAN www.sian.it sotto la voce Utilità > Download > DownloadModulistica > Scarico modulistica domande di premio del miele.
2. I proponenti presentano una domanda contenente il dettaglio di ogni misura/sottomisura per la quale richiedono il finanziamento (quadro B – modello domanda aiuto).
3. La domanda, di cui al comma 1, nella quale è obbligatoriamente indicato anche un indirizzo di posta elettronica certificata al quale inviare eventuali comunicazioni, è ulteriormente corredata dalla seguente documentazione:
 - a. statuto e atto costitutivo del proponente, ad esclusione degli enti pubblici;
 - b. consistenza associativa (per i soggetti di cui all'art. 2, commi 2 e 3);
 - c. ultimo bilancio consuntivo approvato, ad esclusione degli enti pubblici;
 - d. estratto del verbale dell'organo collegiale (Consiglio di amministrazione, Consiglio direttivo, etc.) che autorizza il legale rappresentante a presentare domanda di finanziamento (o contributo) (per gli istituti di ricerca e gli altri enti pubblici, solo qualora previsto dai regolamenti interni);
 - e. struttura operativa (per i soggetti di cui all'art. 2, commi 2 e 3);
 - f. descrizione del progetto che il proponente intende realizzare nell'ambito di ciascuna misura/sottomisura, comprese apposite schede che riproducano, in modo sintetico, i contenuti tecnici ed economici del progetto;
 - g. chiara indicazione degli elementi che esplicitano le caratteristiche del progetto, rispetto agli obiettivi di cui all'allegato B, in quanto pertinenti, e a ciascuno dei criteri previsti nell'allegato C;
 - h. relazione sull'esperienza maturata nell'ambito delle attività riferite alle misure o sottomisure, per le quali è stata presentata la domanda;
 - i. tabella riportata nell'allegato D, debitamente compilata;
 - j. copia fotostatica fronte-retro della carta di identità, in corso di validità, del soggetto che ha sottoscritto la domanda.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI
E DELL'UNIONE EUROPEA

4. Sul plico contenente la domanda e la documentazione da allegare, deve essere riportata, **tassativamente, a pena di esclusione**, nello stesso campo visivo dell'indirizzo riportato al comma 5, la seguente dicitura: "PIANO APISTICO TRIENNALE 2020/22 – SOTTOPROGRAMMA MINISTERIALE – ANNUALITA' 2021 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA SELETTIVA PER L'ATTRIBUZIONE DEI FINANZIAMENTI – NON APRIRE".
5. Il plico, contenente la domanda e la documentazione da allegare, **debitamente sigillato**, dovrà pervenire, **tassativamente, a pena di esclusione, entro le ore 16.00 del giorno 18 settembre 2020**, al seguente indirizzo:

**Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Direzione Generale delle politiche internazionali e dell'unione europea
Ufficio PIUE VI
via XX settembre 20, 00187 Roma**

secondo una delle seguenti modalità:

- a. a mezzo corriere espresso, presso la sede dell'Ufficio postale del Ministero all'indirizzo sopra indicato, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 18.00;
 - b. consegna a mano, presso la sede dell'Ufficio postale del Ministero all'indirizzo sopra indicato, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 18.00;
 - c. raccomandata A/R.
6. L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il ritardato recapito dei plichi, oltre il termine tassativo indicato al comma 5, dovuto ad eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Articolo 4

Valutazione delle domande

1. La valutazione delle domande e dei progetti presentati è effettuata, per ciascuna sottomisura, sulla base della procedura e dei criteri stabiliti nel presente articolo, da un'apposita commissione ministeriale (di seguito "Commissione"), da nominarsi con successivo provvedimento del Direttore generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea, composta da 3 membri, di cui uno con funzione di Presidente. Il provvedimento è adottato successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI
E DELL'UNIONE EUROPEA

2. La Commissione verifica la completezza delle domande e della documentazione allegata. Eventuali irregolarità formali della domanda, ovvero mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, sono segnalate al proponente, assegnando al medesimo cinque giorni lavorativi, escluso il giorno della richiesta, perché le stesse siano sanate, integrate o regolarizzate, a pena di esclusione dalla valutazione. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili, che comportano l'esclusione dalla valutazione, le carenze della documentazione, che non consentono l'individuazione del proponente o del contenuto del progetto.
3. La Commissione, in fase di verifica, ha la facoltà di richiedere eventuale documentazione integrativa. Il proponente invia la documentazione richiesta entro il termine tassativo di 5 giorni lavorativi, escluso il giorno della richiesta. Tale documentazione dovrà riferirsi esclusivamente alla richiesta effettuata dalla commissione, altre integrazioni non saranno prese in considerazione essendo esclusa la possibilità di integrazione del progetto già presentato. Le comunicazioni, di cui alla presente lettera avvengono tramite posta elettronica certificata.
4. La Commissione valuta preliminarmente il possesso dei requisiti soggettivi minimi di partecipazione, di cui all'articolo 2. In caso positivo, procede in base ai commi successivi; in caso negativo, esclude il soggetto dalla partecipazione, secondo la procedura prevista all'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.
5. All'esito positivo della valutazione, di cui al comma 4, la Commissione valuta ciascun progetto sulla base di:
 - a. una analisi della coerenza del progetto con gli obiettivi del programma strategico del Ministero, di cui all'Allegato B, che costituisce parte integrante del presente decreto. In particolare:
 - i. in coerenza con il punto C, le azioni di monitoraggio della produzione e del mercato, devono prevedere l'elaborazione e la divulgazione delle informazioni e dei fattori produttivi ed economici utili a sostenere le aziende e alla elaborazione dei piani strategici e gestionali;
 - ii. in coerenza con il punto D, le attività di ricerca sono strettamente finalizzate al miglioramento dell'apicoltura e al superamento delle criticità esistenti e devono essere corredate da documentazione attestante che le finalità e gli obiettivi sono condivisi con le organizzazioni apistiche.
 - b. un'analisi della coerenza del progetto con la misura o sottomisura, per la quale è stato presentato;
 - c. un'analisi della coerenza delle azioni previste nel progetto, con i fini che il progetto si propone di realizzare;



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI
E DELL'UNIONE EUROPEA

- d. un'analisi di adeguatezza delle spese preventivate per la realizzazione delle azioni proposte.
6. Fatto salvo quanto previsto al comma 7, sono idonei al finanziamento i progetti che abbiano superato positivamente le valutazioni di cui ai commi 4 e 5.
7. Qualora, per una singola misura o sottomisura, siano stati considerati idonei due o più progetti, la Commissione procede ad assegnare a ciascuno di essi un punteggio, sulla base dei criteri stabiliti nell'Allegato C.

Articolo 5

Assegnazione dei finanziamenti

1. La Commissione procede alla quantificazione dei finanziamenti da assegnare, secondo i seguenti criteri:
- a. nel caso in cui, per una singola misura o sottomisura, sia stato valutato idoneo un solo progetto, ad esso verrà assegnato l'intero importo approvato;
 - b. nel caso in cui, per una singola misura o sottomisura, siano stati valutati idonei due o più progetti, il finanziamento è assegnato, secondo l'ordine dei punteggi conseguiti, ai progetti che, sulla base dell'importo complessivamente stanziato per la medesima misura o sottomisura, sono interamente finanziabili. Il progetto successivo potrà essere finanziato solo nel caso in cui i fondi residui ne permettano il finanziamento di almeno il 60 %;
 - c. qualora dovessero risultare eventuali risorse non assegnate, le stesse sono ridistribuite ai progetti che non siano stati interamente finanziati, con priorità, nell'ordine, per le misure B.2, D.3, F.1, F.2 e H.
2. In ogni caso, le risorse assegnate ad un progetto non possono essere superiori agli importi definiti nell'Allegato A, né all'importo approvato.
3. La Commissione consegna al Direttore delle politiche internazionali e dell'Unione europea gli atti relativi all'attività svolta e la proposta di assegnazione dei finanziamenti, conformemente a quanto previsto nel presente bando.
4. I finanziamenti sono assegnati, previa attribuzione del Codice Unico di Progetto degli investimenti pubblici (CUP), di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, con decreto del Direttore delle politiche internazionali e dell'Unione europea. Il decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI
E DELL'UNIONE EUROPEA

5. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 4, comma 4, l'esito delle valutazioni delle domande ricevute e dell'eventuale assegnazione dei finanziamenti è comunicato ad ogni proponente, anche nel caso in cui la domanda non sia ritenuta ammissibile.
6. I soggetti che hanno presentato progetti, ai quali non sia stato assegnato l'intero importo richiesto, devono accettare espressamente l'importo assegnato, entro 10 giorni dalla comunicazione di cui al comma 5, a pena di decadenza dall'assegnazione. Le conseguenti economie sono riassegnate secondo i criteri previsti al comma 1, lettere c e d, e al comma 2.

Articolo 6

Spese ammissibili

1. Sono ammissibili al finanziamento, ai sensi degli articoli 5 e 12 del decreto ministeriale 25 marzo 2016, n. 2173, come integrato dal decreto ministeriale 28 febbraio 2017, n. 1323, le spese per la realizzazione delle misure e sottomisure, sostenute dai soggetti titolari dei progetti finanziati.
2. Tutti i pagamenti effettuati dal proponente relativi alle spese ammesse al finanziamento devono riportare i riferimenti al codice CUP, di cui all'articolo 5, comma 4, e avvenire unicamente tramite bonifico bancario/postale ovvero mediante altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e il loro collegamento al conto corrente, intestato al beneficiario, indicato nella domanda di aiuto e presente nel proprio fascicolo aziendale.
3. Non sono comunque ammissibili tutte le spese elencate nell'allegato III del decreto ministeriale 25 marzo 2016, n. 2173.
4. In fase di attuazione di ciascun progetto, è ammessa una rimodulazione delle risorse tra le singole voci di spesa, nei limiti complessivi del 10%.
5. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 8, comma 3, in fase di attuazione dei progetti non è ammessa rimodulazione di risorse tra differenti progetti, anche presentati dal medesimo proponente.

Articolo 7

Domande di erogazione del finanziamento

1. La domanda per l'erogazione del finanziamento, comprendente la presentazione delle spese da rendicontare, è effettuata dal beneficiario **entro e non oltre il 10 agosto 2021**, utilizzando il modulo "Domanda di pagamento dell'aiuto" disponibile al medesimo indirizzo internet, di cui all'articolo 3, comma 1.
2. La rendicontazione è effettuata ai sensi dell'articolo 12 del decreto ministeriale 25 marzo 2016, n. 2173, e successive modifiche ed integrazioni, e delle Istruzioni Operative n. 41, emanate da



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI
E DELL'UNIONE EUROPEA

AGEA, prot. n. 58300 del 09/07/2019, previste dall'articolo 7 del decreto ministeriale 25 marzo 2016, n. 2173 (di seguito, Istruzioni).

Articolo 8

Controlli e rendicontazione

1. I controlli di natura amministrativa e *in loco* sono effettuati ai sensi dell'articolo 11 del decreto ministeriale 25 marzo 2016, n. 2173 e delle Istruzioni.
2. I controlli sulla regolarità e rispondenza delle spese rendicontate sono effettuati da una apposita commissione ministeriale, nominata con provvedimento del Direttore generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea, composta da 3 membri, di cui uno con funzione di Presidente. I membri della commissione sono differenti da quelli della commissione, di cui all'articolo 4, comma 1.
3. Qualora, successivamente ai controlli di cui al comma 2, dovessero risultare economie, la medesima commissione provvede a ripartirle tra altri progetti, che non siano stati interamente finanziati, nei limiti delle spese inizialmente approvate e successivamente rendicontate. L'assegnazione è effettuata secondo i criteri riportati all'articolo 5, comma 1, lettera c.
4. Il pagamento del contributo riconosciuto è effettuato da AGEA, sulla base dell'elenco di liquidazione presentato dal Ministero, ed eseguito esclusivamente attraverso bonifico sulle coordinate bancarie/postali indicate dal beneficiario nella domanda presentata e presente nel proprio fascicolo aziendale.
5. Sono fatti salvi i controlli in materia di antimafia, di cui al decreto legislativo 159/2011, in accordo a quanto previsto nelle Istruzioni.

Articolo 9

Rinuncia

1. Il beneficiario può rinunciare in tutto o in parte al contributo richiesto purché tale rinuncia sia formulata per iscritto ed inviata anche per PEC al Ministero **entro e non oltre il 30 aprile 2021**.
2. La rinuncia non è ammessa:
 - a. se il beneficiario è stato informato dell'intenzione da parte dell'autorità competente di effettuare un controllo in loco presso di lui;
 - b. se dal controllo amministrativo e/o dal controllo in loco emergono irregolarità.
3. Nei casi di rinunce non comunicate o comunicate oltre il termine indicato al comma 1, è prevista l'esclusione del richiedente dalla presentazione della richiesta di aiuto per il successivo anno e, nel primo anno di presentazione della domanda, il medesimo è sottoposto a controllo in loco.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI
E DELL'UNIONE EUROPEA

Articolo 10

Ricorsi e penalità

1. Il richiedente può presentare ricorso al Ministero avverso sia i provvedimenti di concessione sia di esclusione dal finanziamento, nelle forme previste dalla legislazione vigente.
2. Nei casi di accertata frode o negligenza grave imputabile al richiedente si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2, del Reg. (UE) n. 2015/1368, del 6 agosto 2015, che prevedono la restituzione dell'importo indebitamente percepito oltre gli interessi a norma dell'articolo 63, comma 3, del Reg. (UE) n. 1306/2013.
3. Al richiedente che non rispetta i criteri di ammissibilità, degli impegni o degli altri obblighi relativi alle condizioni di concessione dell'aiuto previsti dalla legislazione settoriale agricola, l'aiuto non è pagato o è revocato (in tutto o in parte) come previsto dall'articolo 63 del Reg. (UE) n. 1306/2013.
4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, è prevista l'esclusione del richiedente dalla presentazione della richiesta di aiuto per i successivi due anni e, nel primo anno di presentazione della domanda, il medesimo è sottoposto a controllo in loco.

Articolo 11

Responsabile del procedimento, quesiti e trattamento dei dati personali

1. Il Responsabile unico del procedimento per le attività disciplinate dal presente decreto è l'avv. Marco Cerreto (e-mail: m.cerreto@politicheagricole.it; tel. 06-46654032), in servizio presso la Segreteria della Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea del Ministero.
2. Eventuali chiarimenti di natura tecnica relativamente al contenuto del presente decreto possono essere richiesti, dai potenziali proponenti, direttamente al Responsabile, di cui al comma 1, a mezzo e-mail, **entro e non oltre il 4 settembre 2020 alle ore 12.00**. Oltre tale termine non sarà preso in considerazione alcun quesito.
3. Le eventuali informazioni, chiarimenti e/o precisazioni, relative ai quesiti, verranno diffuse mediante pubblicazione sul sito istituzionale di questo Ministero, nella sezione di cui all'articolo 12. Tutti i quesiti saranno pubblicati in forma anonima, in formato FAQ.
4. Il trattamento dei dati personali, conferiti nell'ambito di tali attività, o comunque raccolti dal Ministero a tale scopo, è effettuato ai soli fini dell'espletamento delle relative procedure, nonché delle altre attività ad essa necessariamente correlate e conseguenti, in conformità alla vigente normativa.
5. L'accesso agli atti può essere esercitato nelle forme previste dalla normativa vigente.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI
E DELL'UNIONE EUROPEA

Articolo 12

Disposizioni finali

1. Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet istituzionale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nella sezione "Gare".

Roma,

IL DIRETTORE GENERALE

Felice Assenza

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica digitale
ai sensi degli artt. 21 e 24 del D. Lgs n. 82/2005



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI
E DELL'UNIONE EUROPEA

Allegato A – Ripartizione finanziaria

Misura	Sottomisura		Importo annualità 2021
A	A.1	a1.2 corsi di aggiornamento e formazione rivolti a privati	24.000,00
	A.2	seminari e convegni tematici	270.000,00
	A.3	azioni di comunicazione: sussidi didattici, abbonamenti schede ed opuscoli informativi	70.000,00
	A.4	Assistenza tecnica agli associati	54.000,00
	Totale Misura A		418.000,00
B	B.2	indagini sul campo finalizzate all'applicazione di strategie di lotta caratterizzate da basso impatto chimico sugli alveari; materiale di consumo per i campionamenti	80.000,00
	Totale Misura B		80.000,00
D	D.3	presa in carico di spese per le analisi qualitative dei prodotti dell'apicoltura	30.000,00
	Totale Misura D		30.000,00
F	F.1	miglioramento qualitativo dei prodotti dell'apicoltura mediante analisi fisico-chimiche e microbiologiche, studi di tipizzazione in base all'origine botanica e geografica.	22.000,00
	F.2	ricerche finalizzate alla lotta alle malattie e agli aggressori dell'alveare.	131.000,00
	Totale Misura F		153.000,00
G	Totale Misura G monitoraggio del mercato		72.000,00
H	Totale Misura H miglioramento della qualità dei prodotti per una loro maggiore valorizzazione sul mercato		42.000,00
TOTALE			795.000,00

MIPAAF - Segreteria PIUE - Prot. Interno N.9038522 del 03/08/2020



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI
E DELL'UNIONE EUROPEA

Allegato B – Obiettivi del programma strategico del Ministero

A	miglioramento della qualità dei mieli e valorizzazione dei prodotti dell'apicoltura sul mercato
B	difesa dell'apicoltura e dell'ape dalle patologie e dagli inquinanti
C	monitoraggio della produzione e del mercato con elaborazione e divulgazione delle informazioni e dei fattori produttivi ed economici utili a sostenere le aziende e alla elaborazione dei piani strategici e gestionali
D	attività di ricerca strettamente finalizzate al miglioramento dell'apicoltura e al superamento delle criticità esistenti, condivise con le organizzazioni apistiche



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI
E DELL'UNIONE EUROPEA

Allegato C – Criteri per la valutazione delle domande relative alle azioni del regolamento (UE) n. 1308/2013 annualità 2021 e conseguente formazione delle graduatorie e percentuali di assegnazione

Criterio	Descrizione	Punteggio massimo attribuibile	<u>Articolazione del punteggio</u>
1	Coerenza con gli obiettivi di cui all'Allegato B	20	<i>Molto alta: 20 punti Alta: 15punti Media: 10 punti Bassa: 5 punti Irrilevante: 0 punti</i>
2	Coerenza con le finalità della misura o sottomisura, per la quale il progetto è stato proposto	20	<i>Molto alta: 20 punti Alta: 15punti Media: 10 punti Bassa: 5 punti Irrilevante: 0 punti</i>
3	Livello di rilevanza e ricaduta generale del progetto per il comparto apistico	20	<i>Molto alto: 20 punti Alto: 15 punti Medio: 10 punti Basso: 5 punti Irrilevante: 0 punti</i>
4	Livello quanti-qualitativo delle risorse impiegate (strutture, attrezzature e risorse umane)	15	<i>Alto: 15 punti Medio: 10 punti Basso: 5 punti Irrilevante: 0 punti</i>
5	Cofinanziamento del progetto <i>(ulteriore rispetto a quello previsto nell'Allegato 1 del DM 2173/2016)</i>	10	<i>≥ 75%: 10 punti 40%-74.9%: 7 punti 5%-39.9%: 4 punti 0%-4.9%: 0 punti</i>



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI
E DELL'UNIONE EUROPEA

6	Esperienza nel settore apistico	10	> 10 anni: 10 punti 6-10 anni: 5 punti 5 anni: 0 punti
7	Forme di pubblicità del progetto	5	Alto: 5 punti Medio: 3 punti Basso: 1 punti Irrilevante: 0 punti

MIPAAF - Segreteria PIUE - Prot. Interno N.9038522 del 03/08/2020



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI
E DELL'UNIONE EUROPEA

Allegato D – Tabella riportante gli elementi di valutazione dei requisiti di ammissibilità

Criteria	Values
<i>Category (article 2, paragraphs 2-7)</i>	<input type="checkbox"/> associated form <input type="checkbox"/> public entity or research <input type="checkbox"/> other private entities
<i>Quantity of honey conferred in quintals (subjects of which article 2, paragraph 2)</i>	q
<i>Operativity (n. Regions) (subjects of which article 2, paragraphs 2-3)</i>	n.
<i>Representativeness (n. beehives) (subjects of which article 2, paragraph 3)</i>	n.
<i>Experience in the apist sector (years) (subjects of which article 2, paragraphs 4 and 7)</i>	n. years
<i>Cofinancing (in euro and % of the project) (eventual)</i>	€ / %